

Dal 1 ottobre l’F24 telematico diventa obbligatorio quasi per tutti

di Fabio Garrini - dottore commercialista e revisore legale

Dopo l'estate una sgradita novità aspetta i contribuenti e, ovviamente, gli studi professionali che li assistono: si tratta della novità introdotta dal D.L. n.66/14 riguardante l'obbligo di presentazione del modello F24 con modalità telematiche in luogo della più tradizionale presentazione cartacea. Tale modalità di pagamento delle imposte si amplia quindi in maniera davvero significativa, finendo per accogliere anche i contribuenti privi di partita Iva. Platea davvero molto ampia che abbraccia tanto soggetti più avvezzi alle complicazioni fiscali (ad esempio i soci di società trasparenti), quanto i contribuenti ai margini della macchina amministrativa (si pensi solo al pensionato che deve effettuare il versamento della Tasi utilizzando un credito in compensazione).

La presentazione telematica del modello F24 è nota sin dal 2006 quando il D.L. n.223/06 aveva vietato ai contribuenti titolari di partita Iva la possibilità di utilizzare il modello cartaceo, obbligandoli ad utilizzare alternativamente i servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria (Entratel o Fisconline) ovvero i canali di *home banking*; dal 1° ottobre l'utilizzo del canale telematico viene esteso, finendo per interessare alcune tipologie di F24 presentati anche dai soggetti privi di partita Iva.

Si tratta di una complicazione operativa non da poco, soprattutto quando il contribuente è un soggetto poco avvezzo alla tecnologia. Inoltre, aspetto non di poco conto, si deve procedere con una differenziazione a seconda dei casi, visto che:

- in alcuni la presentazione cartacea resta possibile (quando i modelli da presentare sono privi di compensazioni e hanno un saldo a debito inferiore a 1.000 euro) mentre
- in altri non è possibile scegliere la via telematica preferita, ma sarà necessario utilizzare i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, senza che sia possibile passare attraverso il più comodo ed economico *home banking* (quando sono presenti delle compensazioni che azzerano il versamento).

Ma su questi punti tra un attimo andremo a chiarire e schematizzare, per quanto possibile, segnalando i chiarimenti che sono stati recentemente forniti dall'Amministrazione finanziaria attraverso la [Circolare n.27/E/14](#).

Rimane da segnalare la motivazione di tale intervento: la Pubblica Amministrazione con tali obblighi riduce sensibilmente il costo sostenuto nei confronti del sistema bancario che si occupa della

presentazione cartacea (il D.L. n.66/14 calcola una riduzione importante di costi, stimata in 75 milioni di euro nel 2014 e 100 milioni nel 2015). Costo per la collettività che, val la pena evidenziare, non è scomparso ma si è trasferito sui contribuenti (e sui consulenti, visto che in molte situazioni il lavoro di presentazione telematica dei modelli sarà trasformarlo in un pari corrispettivo da pretendere dai clienti di studio).

La disciplina

Come previsto dall'art.11, co.2 D.L. n.66/14, dal prossimo 1° ottobre 2014 si estende in modo sensibile l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, che finirà per interessare anche i soggetti non titolari di partita Iva (che si è solito definire "privati"). Vi sono, tuttavia, importanti differenziazioni da verificare. I versamenti di cui all'art.17 D.Lgs. n.241/97 (versamenti effettuabili tramite F24), sono eseguiti:

- a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro.

ADEMPIMENTI

Quindi, nessun contribuente potrà più presentare in Banca o Posta il modello F24 cartaceo se il debito supera l'importo di 1.000 euro, ma dovrà scegliere se sfruttare i servizi di *home banking* (offerta dalle banche convenzionate, che sono comunque la grande maggioranza), ovvero una delle soluzioni Entratel (proprio, ovvero quello di un intermediario abilitato) o Fisconline. Stesso vincolo riguardante il canale di presentazione si pone anche per tutti i modelli che presentano una compensazione, in questo caso senza limite di importo (ad esempio: versamento di Imu per 350 euro utilizzando a compensazione parziale un credito Irpef di 100 euro, quindi con versamento effettivo di 250 euro).

Situazione diversa è quella caratterizzata dalla compensazione è totale (ad esempio: versamento di contributi previdenziali artigiani per 863,01 euro interamente compensato con un credito annuale Iva): si tratta del modello F24 "a saldo zero", ossia quando l'ammontare dei pagamenti (esposti nella colonna "importi a debito pagati") è pari all'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione (esposti nella colonna "importi a credito compensati"). In questo caso il vincolo è più stringente perché, oltre a essere esclusa la presentazione cartacea, è esclusa anche quella tramite i servizi online di banche e poste. In questo caso il modello deve essere trasmesso all'Amministrazione finanziaria tramite Entratel o Fisconline. Posto che la maggior parte dei contribuenti non ha attivato (o comunque non utilizza) tali sistemi di comunicazione con l'Agenzia delle Entrate, essi dovranno chiedere al proprio intermediario di ricomprendere tali pagamenti nel flusso cumulativo che questo periodicamente presenta.

I non titolari di partita Iva possono continuare a versare le somme di importo totale pari o inferiore a 1.000 euro senza utilizzo di crediti in compensazione, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione). Il fatto che non vi sia obbligo di utilizzo del sistema telematico non significa che non possa essere utilizzato: anche per tali versamenti, che potenzialmente possono seguire il canale cartaceo, se il contribuente lo ritiene potrà presentare avvalersi della forma telematica.

La presentazione diretta da parte del contribuente può avvenire attraverso due applicativi:

- "F24 web" che consente di compilare e inviare telematicamente il modello F24 direttamente dal sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, senza la necessità di installare alcun *software* dedicato

sul proprio PC e

- "F24 online" che, invece, previa compilazione del modello F24 attraverso il *software* scaricabile gratuitamente dal sito *internet* dell'Agenzia, oppure tramite programmi disponibili sul mercato, consente di inviare telematicamente il modello F24 stesso attraverso il sito *internet* dell'Agenzia.

Pare piuttosto singolare che sia stato posto un limite di presentazione che faccia riferimento all'importo massimo del modello: è sufficientemente evidente che un soggetto che deve versare un modello superiore a 1.000 euro comprensivo di più tributi, può ben dividere i vari codici tributo su diversi modelli in modo tale che ogni F24 sia complessivamente inferiore alla soglia citata.

Esempio 1

Versamento totale di 1.200 euro dato da:

- saldo Irpef di 800 euro;
- addizionale regionale 400 euro.

In questo caso si può versare con un modello F24 il saldo Irpef e con l'altro l'addizionale, in modo tale che ciascuno dei due modelli sia sotto il limite di 1.000 euro. In tale caso la presentazione può continuare ad essere cartacea.

Pare peraltro lecito affermare che anche se il debito fosse unico per importo superiore a 1.000 euro sarebbe possibile, tramite un banale *escamotage*, continuare a utilizzare la presentazione cartacea dividendo il versamento in più modelli che presentano il medesimo codice tributo.

Esempio 2

Se il contribuente deve versare un saldo Irpef di 1.500 euro potrebbe presentare due modelli F24 indicando su ciascuno di questi il codice tributo 4001 e versando 750 euro.

Il frazionamento del debito in occasione del versamento non è infatti espressamente vietato, tanto che la [Risoluzione n.67/E/11](#) e la [Circolare n.27/E/13](#) lo hanno ammesso in relazione al ravvedimento operoso, consentendo di definire il versamento di un'imposta anche a più riprese successive.

Si tratta di un'anomalia probabilmente transitoria visto che è lecito aspettarsi che di qui a qualche tempo l'obbligo di utilizzo telematico sarà esteso a tutti i modelli F24 da presentare.

Un dubbio sensibile riguarda l'applicazione della disciplina in commento anche alle compensazioni verticali. Potrebbe non essere peregrina la tesi di chi afferma

ADEMPIMENTI

che le compensazioni vincolate sarebbero solo quelle che si sostanziano in compensazioni “orizzontali” o “esterne” (ossia quando vengono compensati crediti con debiti di natura diversa, a esempio utilizzo di un credito Iva per compensare una ritenuta), mentre non dovrebbero interessare le compensazioni “verticali” o “interne” (ossia le compensazioni riguardanti lo stesso tributo, ad esempio compensare Iva mensile attraverso il credito Iva dell’anno precedente).

Questa interpretazione sarebbe anche in linea con quanto affermato in relazione alla verifica dei limiti per l’apposizione del visto di conformità (si veda anche quanto affermato di recente in relazione al nuovo vincolo introdotto dalla L. n.147/13). Il fatto però che su un tema tanto importante (le compensazioni verticali sono infatti frequentissime) nella Circolare n.27/E/14 l’Agenzia delle Entrate non si sia espressa, lascerebbe propendere per una tesi più cauta, estendendo il nuovo vincolo anche alle compensazioni che riguardano lo stesso tributo.

Altri vincoli di pagamento

La norma stessa afferma - e la Circolare n.27/E/14 lo conferma - come rimangano inalterati tutti gli altri obblighi già previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari.

Prima di tutto viene ricordato che i soggetti titolari di partita Iva hanno l’obbligo di utilizzo dei canali telematici (a scelta *home banking* o Entratel/Fisconline) per ogni versamento di imposte, contributi, premi o versamenti a favore di entri previdenziali da effettuarsi tramite F24.

Viene poi ricordato che è previsto un limite di 5.000 euro per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva: al superamento di tale importo la compensazione è

ammessa a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione della dichiarazione (tale limite si applica, oltre che per il credito risultante dalla dichiarazione annuale, anche per quello che scaturisce dalla presentazione di un modello TR per l’utilizzo trimestrale del credito).

Vendendo alle modalità di pagamento, al superamento di tale limite è sempre necessaria la presentazione tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Tali vincoli vanno però aggiornati con il nuovo obbligo introdotto dal D.L. n.66/14: i soggetti titolari di una posizione Iva, per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti a utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 quando il saldo risulti invece maggiore di zero.

Quindi, l’imprenditore individuale che sino al 30 settembre poteva compensare tramite *home banking* il versamento dei contributi Inps utilizzando a totale compensazione un credito Iva, dal 1° ottobre sarà tenuto a dotarsi, per la medesima operazione, di Entratel o Fisconline, ovvero dovrà avvalersi del servizio messo a disposizione del proprio intermediario. In alternativa dovrà proporre una compensazione parziale: se il versamento è di 863,01 euro, potrà utilizzare in compensazione il credito Iva per 862,01 euro, versando quindi 1 euro: tale compensazione potrà ancora avvenire tramite *home banking*. Paradossale, ma così è.

Tipo di F24	Modalità di presentazione consentita dal 1° ottobre 2014	
	Non titolari di partita Iva	Titolari di partita Iva
F24 con compensazione a saldo zero	Entratel o Fisconline	Entratel o Fisconline
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall’importo)	Entratel o Fisconline <i>Home banking</i> convenzionati	Entratel o Fisconline <i>Home banking</i> convenzionati
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a 1.000 euro)	Libera (anche cartacea)	
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a 1.000 euro)	Entratel o Fisconline <i>Home banking</i> convenzionati	

Al riguardo la [Circolare n.30/E/06](#) qualificava quali “privati” tanto i soggetti che hanno cessato la partita Iva, così come gli agricoltori esonerati ai sensi

dell’art.34, co.6 d.P.R. n.633/72 e l’imprenditore individuale che ha dato in affitto l’unica azienda (quindi con sospensione della partita Iva): oggi l’unica

peculiarità che interessa i soggetti privi di partita Iva consiste nel fatto che, per versamenti a debito di importo inferiore a 1.000 euro senza utilizzo di crediti in compensazione, rimane possibile la presentazione cartacea.

Si ricordano inoltre gli ulteriori vincoli che, seppur non incidenti sul canale di presentazione del modello F24, incidono sui pagamenti, in particolare quelli che avvengono tramite utilizzo in compensazione di crediti tributari:

- limite di 15.000 euro per l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari (già previsto dal D.L. n.78/09 a decorrere dal 2010 per i crediti annuali Iva, dal 2014 è stato introdotto dalla L. n.147/13 anche per gli altri crediti tributari relativi ad imposte dirette, imposte sostitutive e ritenute). Oltre tale limite la compensazione è ammessa solo se sulla dichiarazione è presente il visto di conformità e
- nel caso di debiti tributari iscritti a ruolo per importo complessivamente superiore a 1.500 euro, il D.L. n.78/10 ha previsto che i crediti tributari vantati dal contribuente vanno prioritariamente utilizzati per la riduzione di tali debiti a ruolo, pena l'applicazione di una sanzione pari al 50%.

Presentazione cartacea

Vi sono comunque casi in cui la presentazione del modello F24 può avvenire anche dal 1° ottobre tramite il tradizionale canale cartaceo. Accanto al caso, già esaminato, di presentazione di un modello di importo complessivamente inferiore a 1.000 euro senza che in esso siano presenti delle compensazioni di tributi o contributi, la Circolare n.27/E/14 ricorda che essa è ammessa anche nelle seguenti situazioni:

- F24 precompilati dall'ente impositore (a esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione. In tal modo si scongiura il rischio che, nella trasposizione del modello su canale telematico, possano avvenire errori;
- i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi;
- possono infine continuare a utilizzare i modelli cartacei fino al 31 dicembre 2014 anche coloro che devono effettuare versamenti legati a rateizzazioni

in corso di tributi, contributi e altre entrate. Si tratta di una utile concessione visto che sono in corso le rateizzazioni in particolare del modello Unico 2014 per cui gli studi hanno spesso già consegnato ai clienti tutti gli F24 della rateizzazione prescelta. In forza del nuovo obbligo avrebbero dovuto richiamare tali clienti per avvertirli della mutata modalità di pagamento. Così non sarà alla luce del chiarimento fornito dall'Amministrazione finanziaria: per tali soggetti le rate che vanno in scadenza dal 1° ottobre potranno essere versate tramite modello cartaceo, anche per importi superiori a 1.000 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.

Soggetti privi di conto corrente

La Circolare si occupa poi anche delle situazioni in cui il contribuente non detiene un conto corrente, non tanto perché preferisce non averlo, ma perché è proprio impossibilitato ad averne uno (la Circolare parla di soggetti "oggettivamente impossibilitati").

Con riferimento a tale situazione è previsto che:

- a) i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, senza l'utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel, disponibile all'addebito del pagamento sul proprio conto corrente, ovvero a intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all'addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo; per tali soggetti quindi la via tradizionale viene ammessa, ma solo in via surrogatoria, quando nessuna delle altre situazioni indicate è praticabile;
- b) i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate alla precedente lett. a). In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.

ADEMPIMENTI

Sanzioni

Una osservazione finale deve necessariamente essere riservata alla sanzione applicabile nel caso in cui il contribuente utilizzi il canale errato quindi sia nel caso di utilizzo del canale cartaceo quando è obbligatoria la presentazione telematica, sia nella situazione in cui il contribuente decida di transitare tramite i servizi *home banking* del proprio istituto di credito per la presentazione di F24 con compensazione totale degli importi dovuti, invece di utilizzare Entratel o Fisconline.

A oggi non è del tutto chiaro quale sia la sanzione prevista nel caso di mancato rispetto del canale di pagamento prescritto. Taluni affermano che l'assenza di una sanzione specifica deporrebbe a favore dell'inapplicabilità delle sanzioni a carico del contribuente e porterebbe solo al blocco del modello presentato. A dire il vero risulta che sino a oggi i soggetti titolari di partita Iva che erano tenuti alla presentazione telematica hanno potuto comunque completa-

re il pagamento anche in forma cartacea, quindi non pare che nell'immediato vi possa essere tale blocco. Non convince neppure la tesi di quanti affermano che la violazione dell'obbligo descritto non porti con sé alcuna sanzione, altrimenti è evidente che senza sanzione non vi sarebbe alcun obbligo (perché il contribuente dovrebbe complicarsi la vita se non fosse possibile contestargli alcuna violazione?).

Malgrado le verifiche in tal senso a oggi risultino molto rare, si ritiene che la sanzione applicabile dovrebbe essere di 258 euro per ciascun modello presentato in violazione delle regole fissate. Importo singolo quindi tutto sommato non elevatissimo, ma se si ipotizza che esso possa essere comminato per ogni presentazione irregolare di F24, l'ammontare complessivo della sanzione che colpisce il contribuente non diligente potrebbe diventare tutt'altro che trascurabile.

 **Euroconference**
Centro Studi Tributari

Seminari di specializzazione

Seminario di specializzazione di 1 giornata

NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Impatto delle novità e gestione delle criticità nella pratica professionale

Bologna 17 ottobre

Firenze 17 ottobre

Milano 20 ottobre

Napoli 16 ottobre

Padova 27 ottobre

Roma 16 ottobre

Torino 20 ottobre

Verona 27 ottobre

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 175,00 + IVA

Quota secondo partecipante **€ 115,00 + IVA**

Cumulabili con sconto Privilege Card



-25 %



-20 %



-15 %

[ACCEDI AL SITO](#)